ISTITUZIONE IN LIGURIA DI UN ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO

Art. 1

E' autorizzata la trasformazione dell'Istituto di credito agrario della Liguria, di cui al n. 4 dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, in Istituto federale di credito agrario della Liguria, al quale potranno partecipare le Casse di risparmio ed i Consorzi agrari delle provincie liguri.

L'Istituto federale predetto e' surrogato in tutte le funzioni, attivita' e passivita', obblighi e diritti, dell'Istituto di credito agrario della Liguria, e sono ad esso applicabili tutte le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1509, e successive modificazioni, nonche' le norme regolamentari sul credito agrario, approvate col decreto interministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 febbraio successivo, eccezione fatta per gli articoli 39 e 42.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto federale di credito agrario della Liguria saranno approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La trasformazione di cui al primo comma del presente articolo e' esente da qualsiasi onere fiscale.

Versione in vigore dal 31 luglio 1932, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario
Estremi	Legge 16 giugno 1932, n. 811
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-in-liguria-di-un-istituto-federale-di-credito-agrario/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it